

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI VIA
PORTO DI BRENTA 7

Numero REA: VI - 281486

Codice fiscale: 02880550245

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	due fogli dei quali occupa sei facciate intere e fino	
	a questo punto di questa settima facciata.	
	F.to: Maroso Mariano	
	F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)	
	ALLEGATO A) al n. 148.219 di rep. n. 42.327 di racc.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata	
	"Cooperativa sociale ANFFAS SERVIZI".	
	La cooperativa ha sede in Bassano del Grappa.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'or-	
	gano amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze su tutto il territorio nazio-	
	nale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno	
	dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è promossa dall'Associazione ANFFAS di	

	Bassano del Grappa.	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla ba-	
	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito co-	
	munitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve coopera-	
	re attivamente, in tutti i modi possibili, con altri	
	enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Ter-	
	zo Settore, su scala locale, nazionale e internaziona-	
	le.	
	La Cooperativa intende assicurare ai soci che prestano	
	la propria attività lavorativa continuità di occupa-	
	zione e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione	
	alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci	
	lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla	

	legge.	
	Inoltre, per realizzare i propri scopi sociali, la Co-	
	operativa potrà coinvolgere le risorse vive della co-	
	munità, in special modo le persone che vogliano svol-	
	gere attività di volontariato e i fruitori dei servi-	
	zi, attuando in questo modo l'autogestione responsabi-	
	le dell'impresa.	
	Propone di:	
	- fornire la possibilità di ridurre l'istituzionaliz-	
	zazione e l'ospedalizzazione garantendo il persegui-	
	mento dell'assistenza socio-sanitaria a domicilio e/o	
	ambulatoriale gestita da personale competente e pro-	
	fessionalmente esperto;	
	- attivare metodologie di intervento sociale e sanita-	
	rio integrato con altre strutture presenti nel terri-	
	torio in collaborazione e convenzione con Enti locali	
	ed Enti pubblici e/o privati, attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art.	
	2514:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	

	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della co-	
	operativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi, nel ri-	
	spetto del principio di prevalenza stabilito dagli ar-	
	ticoli 2512 e seguenti c.c.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutuali-	
	stico, potrà svolgere le attività previste dalla Legge	
	381/91:	
	lettera a) la gestione di servizi socio-sanitari ed e-	
	ducativi;	
	lettera b) lo svolgimento di attività diverse - agri-	
	cole, industriali, commerciali e di servizi - finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di soggetti svantag-	
	giati.	
	Le tipologie di svantaggio, le aree di intervento in-	

	teressate, la professionalità dei soci e la struttura	
	organizzativa della Cooperativa, favoriscono interven-	
	ti funzionalmente collegati, tali da consentire l'e-	
	sercizio coordinato delle attività comprese nelle let-	
	tere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	L'organizzazione amministrativa della cooperativa, i-	
	noltre, consente la netta separazione delle gestioni	
	relative alle attività esercitate, ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni concesse dalla	
	vigente normativa.	
	Le attività della cooperativa sono rivolte particolar-	
	mente, ma in via non esclusiva, verso persone con di-	
	sabilità fisica, psichica, sensoriale e relazionale,	
	persone con disagio psichiatrico, anziani e minori.	
	La cooperativa potrà, perciò, gestire stabilmente o	
	temporaneamente in conto proprio o di terzi, relativa-	
	mente a quanto previsto dalla Legge 381/91 articolo 1	
	lettera a:	
	- case di riposo, case famiglia, Ceod, istituti per	
	disabili, R.S.A., centri residenziali per anziani e	
	non, comunità terapeutiche, scuole di ogni ordine e	
	grado, compresi gli asili nido, in tutte le loro fasi	
	gestionali;	
	- servizi nel campo dell'assistenza sociale, adope-	
	randosi in particolar modo per realizzare centri di	

	servizio residenziale aperti a persone non autosuffi-	
	cienti e realizzare centri per la formazione profes-	
	sionale di personale specializzato nel campo dei ser-	
	vizi sociali;	
	- servizi volti all'assistenza, il ricovero, la ria-	
	bilitazione e l'inserimento nella vita attiva di sog-	
	getti portatori di handicap con difficoltà di adatta-	
	mento alla vita sociale, i quali siano privi di idonea	
	assistenza familiare;	
	- servizi di assistenza psico-fisica sociale a domi-	
	cilio agli anziani ed ai portatori di handicap in ge-	
	nerale;	
	- mediante coinvolgimento attivo e passivo di perso-	
	ne portatrici di handicap, iniziative formative, edu-	
	cative, culturali, ricreative e sportive con partico-	
	lare riferimento ai portatori di handicap, garantendo	
	ogni aspetto educativo, la cura e la sorveglianza;	
	- centri ricreativi turistici, camping, pensioni e	
	centri sportivi, svolgendo anche tutte le attività ad	
	essi direttamente o indirettamente connesse;	
	- centri di riabilitazione e centri sportivi per il	
	reinserimento e la riabilitazione di tutti i soggetti	
	bisognosi, in particolare degli handicappati fisici e	
	psichici;	
	- servizi volti alla promozione e formazione del vo-	

	lontariato sociale coordinandone, su richiesta, l'at-	
	tività presso enti pubblici, privati e varie associa-	
	zioni formative, culturali, ricreative e sportive;	
	- attività volte a mettere a disposizione delle co-	
	munità locali strumenti di consultazione, studi, ri-	
	cerche e sperimentazioni nei campi in cui la coopera-	
	tiva svolge l'attività;	
	- servizi di osservazione, assistenza, orientamento,	
	tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini azien-	
	dali finalizzati all'inserimento lavorativo anche	
	presso terzi;	
	- attività di trasporto di cose e persone anche in	
	via accessoria.	
	Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative:	
	- attività di restauro mobili, piccolo assemblaggio,	
	produzione di oggettistica varia e loro commercializ-	
	zazione;	
	- attività di assemblaggio manuale e meccanico;	
	- attività agricole anche di commercializzazione di	
	prodotti agricoli;	
	- servizi di osservazione, assistenza, orientamento,	
	tutoraggio finalizzati all'inserimento lavorativo an-	
	che presso terzi.	
	La cooperativa, inoltre, potrà gestire stabilmente o	
	temporaneamente in conto proprio o di terzi, relativa-	

	mente a quanto previsto dalla Legge 381/91 articolo 1	
	lettera b:	
	- laboratori permanenti di ogni tipo e genere, in	
	particolare di ceramica, legatoria, tipografia, stampa	
	e bigiotteria, tessitura;	
	- aziende agricole, attività agricole anche di com-	
	mercializzazione di prodotti agricoli;	
	- attività di assemblaggio manuale e meccanico;	
	- rivendite di giornali, mercatini dell'usato o an-	
	tiquariato;	
	- mostre di pittura, convegni, seminari, spettacoli,	
	cerimonie ed affini;	
	- attività di trasporto di cose e persone anche in	
	via accessoria.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigen-	
	ti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qua-	
	lunque altra attività connessa o affine agli scopi so-	
	praelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elen-	
	chi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, in-	
	teressenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di as-	
	sunzione di partecipazione riservata dalla legge a co-	
	operative in possesso di determinati requisiti, appo-	
	sitamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da ap-	
	posito regolamento, per la raccolta di prestiti limi-	
	tata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	dell'oggetto sociale e nei limiti previsti dalla nor-	
	mativa vigente.	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale nonché adottare procedure di pro-	

	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative e potrà altresì emettere strumenti finan-	
	ziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla	
	vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le ope-	
	razioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei	
	limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ri-	
	correndo le condizioni si applica il secondo comma	
	dell'art. 2519.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o	
	giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali	
	e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione	

	le proprie capacità professionali, in rapporto allo	
	stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la lo-	
	ro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91, e il cui numero non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o in-	
	direttamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giu-	
	ridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro	
	dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie suindicate.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi co-	
	me soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese identiche od affini, o parte-	
	cipano a società che, per l'attività svolta, si trovi-	
	no in effettiva concorrenza con la cooperativa, secon-	
	do la valutazione dell'organo amministrativo.	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impre-	
	sa o al fine di completare la loro formazione, sogget-	
	ti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'organo amministrativo al	
	momento dell'ammissione e, comunque, per un termine	
	non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non possono rappresen-	
	tare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti	
	alla categoria speciale non possono in ogni caso supe-	
	rare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci ap-	
	partenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	

	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545	
	bis del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'artico-	
	lo 9 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mu-	
	tualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dall'articolo 10 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali	
	ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Coo-	
	perativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, orga-	
	nizzativo e finanziario del suo inserimento in coope-	
	rativa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi e	
	qualitativi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appa-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso	

	dall'organo amministrativo anche prima del termine	
	fissato al momento della sua ammissione per il godi-	
	mento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi pri-	
	ma della scadenza del predetto periodo, apposita do-	
	manda all'organo amministrativo che deve verificare la	
	sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministra-	
	tivo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della do-	
	manda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere i-	
	scritto ed i motivi della richiesta;	
	c) per il socio-prestatore: i requisiti tecni-	

	co-professionali posseduti e l'attività di lavoro che	
	intende svolgere nella Cooperativa, se persona svan-	
	taggiata, anche la documentazione prevista dell'arti-	
	colo 4 comma 2 della legge 381/91;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute specificando il possesso dei requi-	
	siti di cui all'articolo 5;	
	e) l'ammontare del capitale sociale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà, comunque, essere né	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo	
	fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accetta-	
	zione della clausola di conciliazione e arbitrale con-	
	tenuta nell'articolo 37 e seguenti del presente statu-	
	to e di presa visione effettiva del regolamento della	
	camera di conciliazione e arbitrale.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), e), f) e g)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissio-	
	ne dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	

	giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e	
	la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera-	
	zione degli amministratori su domanda dell'interessa-	
	to. La deliberazione di ammissione deve essere comuni-	
	cata all'interessato e annotata a cura degli ammini-	
	stratori nel libro dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro	
	soci in base alla categoria di appartenenza.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibe-	
	ra sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci.	

Art. 7 (Obblighi dei soci)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2530 comma 6.	
Art. 9 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non sia più in grado di partecipare all'atti-	
	vità volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamen-	
	te sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato	
	presso la stessa;	
	e) che cessi l'utilizzo dei servizi effettuati dalla	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata me-	
	diate raccomandata con avviso di ricevimento alla co-	
	operativa. Gli amministratori devono esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento, il quale entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	

	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dall'annotazione dello	
	stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto	
	dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci. Con	
	richiamo ai soci cooperatori, i requisiti connessi	
	alla partecipazione dei soci alla compagine sociale	
	sono, in particolare, i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci prestatori di cui all'articolo 4 della	
	Legge 381/91 in inserimento lavorativo: abbia comple-	
	tato o interrotto il programma riabilitativo, educati-	
	vo o formativo definito al momento dell'ammissione;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della	
	propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indi-	

	retta, dei servizi della Cooperativa.	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazio-	
	ni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai rego-	
	lamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a quarantacinque giorni per ade-	
	guarsi;	
	c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli	
	amministratori, nel versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rap-	
	porto di lavoro, causi significativi danni materiali o	
	d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dis-	
	sidi o disordini fra i soci tali da compromettere in	
	modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento del-	
	le attività sociali ovvero ponga in essere comporta-	
	menti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze	
	e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero	

	per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) nel caso di socio cooperatore con rapporto di la-	
	voro subordinato, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno;	
	g) per reiterata, mancata partecipazione alle inizia-	
	tive sociali, dimostri completa mancanza di interesse	
	alla propria permanenza in cooperativa, disertando	
	senza giustificato motivo espresso in forma scritta n.	
	3 Assemblee consecutive;	
	h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministra-	
	tori e comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione agli Arbitri, nel termine di ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la riso-	
	luzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui all'articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei	
	mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno in-	
	dicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347	
	2° e 3° comma del codice civile nei confronti di cia-	
	scuno dei successori.	
	Art. 12 (Rimborso delle quote)	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i lega-	
	tari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso	
	delle quote.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-	
	so, l'esclusione o la morte del socio.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10	
	lettera b), d) e h) oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	

	nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputa-	
	bili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal	
	socio, comprende il valore nominale delle quote e il	
	rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussi-	
	sta nel patrimonio della cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c..	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati)	
	Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in ca-	
	so di recesso, esclusione o morte del socio, si pre-	
	scrive nei termini fissati dalla legge.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare con il de-	
	bito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapp-	
	prezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica	
	e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-	
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche forn-	
	te, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa ri-	

	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti	
	non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la cooperativa gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla Coo-	
	perativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e titoli dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo	
	per il potenziamento aziendale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da ti-	
	toli nominative trasferibili del valore di € 25,00	
	(venticinque) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di ti-	
	toli pari a 20.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai	
	sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 16 (Alienazione dei titoli dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in	
	occasione della emissione, i titoli dei sovventori	
	possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamen-	
	te previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire i titoli deve comuni-	
	care all'organo amministrativo il proposto acquirente	
	ed l'organo amministrativo ha la facoltà di pronun-	
	ciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione secondo le modalità previste dall'articolo	
	8.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore	
	il valore nominale dei titoli.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione dei titoli destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'assem-	
	blea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sui titoli emessi;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli uti-	

	li e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al dividendo corrisposto previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve di-	
	visibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assem-	
	blee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti	
	ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qua-	
	lora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministra-	
	tivo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	

	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 19 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote. La quota detenuta da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.	
	2. dalla riserva legale formata con la quota degli utili ad essa destinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci rece-	

	duti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea	
	e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del-	
	lo scioglimento della società.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della cooperativa,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integra-	
	tiva al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	

	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge	
	59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	legge 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente e per remunerare gli	
	altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 21 (Ristorni)	

	L'organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normati-	
	va vigente ed eventualmente mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun so-	
	cio;	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la coopera-	
	tiva ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art.	
	2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli	
	amministratori sulla base dei seguenti criteri da soli	
	o combinati tra loro:	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso	
	dell'anno;	
	- la qualifica \ professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	

	- la produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in	
	base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le	
	prestazioni ricevute.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro appro-	
	vazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli	
	utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sin-	
	daci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di	
	cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo	
	della Legge n. 142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 del-	
	la Legge n. 142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misu-	

	re per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.	
	6 lettere d) e e) dalla Legge n. 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci.	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione.	
	Art. 23 (Decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al	
	successivo articolo, sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dal-	
	l'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma	
	dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di	
	un apposito documento scritto, dal quale dovrà risul-	
	tare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	

	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel te-	
	sto della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei	
	soci entro il termine suddetto viene considerata come	
	voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso e-	
	spresso per iscritto dovrà essere redatto apposito do-	
	cumento scritto nel quale dovrà risultare con chiarez-	
	za:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti	
	i soci i quali entro i cinque giorni successivi do-	
	vranno trasmettere alla cooperativa apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento rice-	
	vuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto	
	favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando,	
	se ritenuto opportuno, il motivo della loro contra-	
	rietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	

	soci entro il termine suddetto equivale a voto contra-	
	rio. Le trasmissioni previste nel presente comma po-	
	tranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di co-	
	municazione che consenta un riscontro della spedizione	
	e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronici-	
	ca. Il procedimento deve concludersi entro quindici	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci	
	da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo	
	17 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere	
	conservati presso la sede sociale per un tempo non in-	
	feriore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Sono salvi tutti gli altri casi in cui la legge prescrive particolari maggioranze.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	

	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio,	
	nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere	
	b), f), g), h) ed i) dell'articolo 22 e in tutti gli	
	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci, le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare nel rispetto del me-	
	todo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi me-	
	diante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di co-	
	municazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuato dall'organo amministrativo, in-	
	viata almeno otto giorni prima dell'adunanza, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. Per quanto non previsto si applica integralmente	
	l'art. 2479 bis del codice civile.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera	
	a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati al momento della votazione su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o	
	dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'as-	
	semblea ed eventualmente anche in allegato l'identità	
	dei partecipanti ed il capitale rappresentato da cia-	
	scuno; deve altresì indicare le modalità ed il risul-	
	tato delle votazioni e deve consentire anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il	
	verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi	
	necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	

	di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 27 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualun-	
	que sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti	
	i voti nelle assemblee della società secondo il versa-	
	mento del capitale sociale, come segue:	
	1 voto fino a 100 euro;	
	2 voti fino a 300 euro;	
	3 voti fino a 600 euro;	
	4 voti fino a 900 euro;	
	5 voti oltre 900 euro.	
	Per i soci sovventori si applica l'articolo 17.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza di questi, dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La cooperativa è alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento	
	della nomina dell'organo amministrativo, da un Ammini-	
	stratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto	
	da cinque consiglieri. L'assemblea dovrà scegliere un	
	amministratore all'interno di ogni categoria di soci:	
	soci prestatori, soci volontari, soci fruitori, soci	
	persone giuridiche, soci sovventori. Se non fosse pos-	
	sibile nominare l'amministratore di una o più catego-	
	rie di soci, l'assemblea potrà sceglierli liberamente	
	anche tra i non soci.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci operatori persone giu-	
	ridiche.	

	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi societari e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto all'articolo 31, possono essere adot-	
	tate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a	
	particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun	
	amministratore il diritto di partecipare alla decisio-	
	ne e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adegua-	
	ta informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approva-	
	zione per iscritto di unico documento dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzien-	
	ti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o	
	astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel te-	
	sto della decisione. La mancanza di sottoscrizione en-	
	tro il termine suddetto viene considerata come voto	
	contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una di-	
	chiarazione resa da ciascun amministratore con espres-	
	so e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	decisione, del quale il consigliere consenziente di-	
	chiari di essere sufficientemente informato. I consen-	
	si possono essere trasmessi presso la sede della coo-	
	perativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano al-	
	la sede della cooperativa, nelle forme sopra indicate	
	ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comu-	
	nicazione, i consensi della maggioranza degli ammini-	

	stratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne	
	i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e re-	
	visore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richie-	
	sto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	prese con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica, non computandosi le asten-	
	sioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. La relativa documentazione è conserva-	
	ta dalla cooperativa.	
	La relativa documentazione è conservata dalla coopera-	
	tiva per almeno cinque anni.	
	Art. 31 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore, il Consi-	
	glio di Amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di	

	Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne co-	
	ordina i lavori e provvede affinché tutti gli ammini-	
	stratori siano adeguatamente informati sulle materie	
	da trattare.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma o telefono, in modo che i consiglieri e sindaci	
	effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la	
	sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con	
	la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso	
	di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri prov-	

	vedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386	
	del c.c..	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore	
	unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, qualunque socio ha facoltà di con-	
	vocare l'assemblea.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministrazione)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,	
	gli amministratori possono delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	

	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire a-	
	gli amministratori e al Collegio sindacale, se esi-	
	stente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteri-	
	stiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue even-	
	tuali controllate.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti all'Amministratore unico o ai membri del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della coo-	
	perativa.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al solo Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Pre-	
	sidente.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti	
	dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato con decisione dei soci,	
	si compone di tre membri effettivi, eletti dalla deci-	
	sione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sin-	
	daci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dal-	
	la decisione dei soci all'atto della nomina, per l'in-	
	terno periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche	
	il controllo contabile ed è quindi integralmente com-	
	posto da revisori contabili iscritti nel Registro i-	
	stituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE	
	Art. 37 (Clausola di Conciliazione)	
	Ogni controversia relativa a diritti disponibili che	
	dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o	
	tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione,	

	all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo	
	e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale sarà sottoposta a conciliazione secondo le pre-	
	visioni del Regolamento della Camera di Conciliazione	
	promossa da Confcooperative.	
	Art. 38 (Clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie relativi a diritti disponibili	
	non risolte tramite la procedura di conciliazione di	
	cui all'articolo precedente saranno devolute alla co-	
	gnizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui	
	all'articolo 39, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti di-	
	sponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deli-	
	berazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o	
	sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazio-	
	ne espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi so-	

	ci. L'accettazione della nomina alla carica di ammini-	
	stratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-	
	dente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	euro 100.000 (centomila). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di	
	valore indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dalla camera arbitrale pro-	
	mossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla	
	richiesta della parte più diligente.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci	
	possono convenire di autorizzare gli arbitri a decide-	
	re secondo equità o possono dichiarare il lodo non im-	

	pugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi pro-	
	roghino detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine pos-	
	sa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano	
	alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'ap-	
	posita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione del-	
	la procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa	
	di esclusione, la mancata esecuzione della decisione	
	definitiva della controversia deferita agli arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando	
	incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti	

	della cooperativa o quando lasci presumere il venir	
	meno della sua leale collaborazione all'attività so-	
	ciale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coope-	
	rativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovvento-	
	ri, per l'intero valore nominale, eventualmente riva-	
	lutato a norma di legge;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	di legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge	
	59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la coope-	
	rativa ed i soci determinando criteri e regole ineren-	
	ti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sotto ponendoli successivamente all'approvazione del-	
	l'Assemblea con le maggioranze previste per le Assem-	
	blee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comi-	
	tati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Legge applicabile)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	
	le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione si applicano, in quanto compatibili, le nor-	
	me sulle cooperative a responsabilità limitata.	
	Inoltre, per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative	
	sociali di cui alla legge 381/91.	
	F.to: Mariano Maroso	
	F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)	
	"Copia su supporto informatico, conforme all'origina-	
	le, del documento su supporto cartaceo, ai sensi del-	